



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
"REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA  
NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DI RIORDINO  
DELLA STESSA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 611, DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, DELL'ARTICOLO 2, COMMA 634, DELLA LEGGE  
24 DICEMBRE 2007, N. 244 E DELL'ARTICOLO 27, COMMA 3,  
DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69"

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sono state previste le modalità di definizione della relativa organizzazione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- Visti gli articoli 8, 9 e 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto l'articolo 13, lett. e) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 recante: "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l'altro, il riordino, secondo principi e criteri direttivi indicati, di enti ed organismi pubblici statali;
- Visti gli articoli 5 e 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali";
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante: "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, riguardante il regolamento di organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa;
- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 23 novembre 2009 e in data 1° dicembre 2009;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....
- Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta .....
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente in data .....e.....
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento recante:

### **Statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica**

#### Articolo 1

##### *Natura e sede dell'Agenzia*

1. L'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dall'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Firenze, con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali, dotati di un organico adeguato e di livelli di coordinamento funzionali al rapporto con le autonomie scolastiche del territorio.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente Statuto.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", ed al controllo della Corte dei Conti, che lo esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente regolamento e dalle norme emanate nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

#### Articolo 2

##### *Funzioni*

1. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro ed in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, anche al fine di superare le disomogeneità territoriali, svolge le seguenti funzioni:
  - a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
  - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
  - d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
  - e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
  - f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. L'Agenzia, inoltre, subentra nelle funzioni e nei compiti già svolti dai soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

### Articolo 3

#### *Indirizzi*

1. Il Ministro definisce, con una o più direttive, gli obiettivi generali cui l'Agenzia deve uniformarsi per la programmazione delle proprie attività e degli indirizzi generali della gestione nell'ambito delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2.
2. In attuazione delle direttive di cui al comma 1 è stipulata apposita convenzione tra il Ministro e il Direttore generale dell'Agenzia per disciplinare gli aspetti di cui all'articolo 8, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
3. Il Direttore generale dell'Agenzia presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell'attività svolta in relazione agli obiettivi generali individuati con le direttive e alla convenzione di cui al presente articolo.

### Articolo 4

#### *Organi*

1. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli organi dell'Agenzia sono :
  - a) il Direttore generale dell'Agenzia;
  - b) il Comitato direttivo;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti.

### Articolo 5

#### *Direttore Generale*

1. Il Direttore generale, è scelto tra persone dotate di particolare professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione e della ricerca e di comprovata alta capacità gestionale e amministrativa, che abbiano svolto attività quali componenti di organi in enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. Il **Dirigente generale** è nominato per un triennio, rinnovabile, con la procedura prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro analogo, pubblico o privato, o di lavoro autonomo.
3. Il Direttore generale è il legale rappresentante, dirige l'Agenzia e svolge i seguenti compiti:
  - a) presiede il Comitato direttivo, a cui formula proposte sui regolamenti di cui all'art. 9;
  - b) formula, altresì, al Comitato stesso, nel quadro degli obiettivi generali definiti dal Ministro, proposte ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Agenzia e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
  - c) predispone, in attuazione del programma dell'Agenzia, gli atti contabili relativi alla gestione previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
  - d) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste dal programma;
  - e) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei responsabili di settore;
  - f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici centrali dell'Agenzia, determinati in base al presente regolamento, e dei nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali;
  - g) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'attuazione del programma;
  - h) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e privati;
  - i) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero;
  - j) cura l'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 9, valuta l'attività dei responsabili di settore e partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione di comparto.
4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore generale sono esercitate dal componente del Comitato direttivo nominato dallo stesso organo collegiale, su proposta del Direttore generale, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. La relativa deliberazione è trasmessa al Ministro.
5. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità per l'accertata



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

inosservanza delle direttive generali del Ministro, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 2.

### Articolo 6

#### *Comitato Direttivo*

1. Il Comitato direttivo è composto dai responsabili dei settori centrali di attività dell'Agenzia, di cui all'articolo 10, e dal Direttore generale, che lo presiede. Il Comitato direttivo è nominato dal Direttore generale e dura in carica per un triennio.
2. Il Comitato direttivo:
  - a) delibera, su proposta del Direttore, l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, l'approvazione del programma annuale e la determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia,
  - b) delibera l'adozione degli atti contabili relativi alla gestione previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
  - c) esprime pareri in tutti i casi previsti dai regolamenti adottati dall'Agenzia;
  - d) valuta ogni questione che il Direttore generale ritenga di porre all'ordine del giorno.
3. La carica di componente del Comitato direttivo è gratuita e non dà titolo ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza

### Articolo 7

#### *Collegio dei revisori*

1. Il Collegio dei revisori effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio dei revisori svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone di specifica professionalità. Nella prima seduta i membri del Collegio eleggono a maggioranza al proprio interno il Presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio sono previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. I compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### Articolo 8

#### *Regolamenti e principi di organizzazione*

1. L'Agenzia, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, si dota dei seguenti regolamenti:
  - a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
  - b) regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce:
  - a) l'assetto organizzativo dell'Agenzia con l'articolazione in quattro Settori centrali ed in nuclei territoriali, allocati presso gli Uffici scolastici regionali;
  - b) la **ripartizione della** dotazione organica complessiva fra i settori centrali ed i nuclei territoriali, determinando il numero delle unità di personale per profili e livelli professionali;
  - c) le competenze dei settori centrali in corrispondenza e secondo affinità tematiche, con le funzioni individuate all'articolo 2 del presente regolamento, i criteri per l'assegnazione del relativo personale in maniera tale da assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
  - d) i criteri e le modalità di raccordo fra i nuclei territoriali e i settori centrali;
  - e) le modalità di formazione e di valutazione del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del contratto nazionale di lavoro di comparto;
  - f) l'individuazione dell'organismo indipendente di valutazione della performance, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico-scientifico, ai cui componenti non sono attribuiti compensi, a qualsiasi titolo, e le cui spese di funzionamento sono assicurate con l'ordinaria dotazione finanziaria dell'Agenzia.
4. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), definisce:
  - a) i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare rapidità ed efficienza nell'erogazione delle spese ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;
  - b) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Agenzia e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
5. Il Ministero esercita il controllo sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne il regolamento di organizzazione e funzionamento, anche con il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

formali osservazioni di legittimità o di merito, i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche.

### Articolo 9 *Settori centrali*

1. L'Agenda si articola, a livello centrale, in quattro settori. Uno di tali settori, cui è preposto un dirigente di seconda fascia, cura il coordinamento dei servizi amministrativi generali, sia a livello centrale, sia a livello periferico. Ai restanti tre settori centrali, cui sono affidati specifici compiti di ricerca e di studio, sono preposti tre responsabili di livello non dirigenziale, due dei quali individuati tra il personale con qualifica di ricercatore di primo livello ed uno fra il personale con qualifica di tecnologo di primo livello. Ai predetti responsabili di settore l'incarico viene conferito, dal Direttore generale dell'Agenda, sulla base delle disposizioni vigenti per il comparto di appartenenza del medesimo personale.

### Articolo 10 *Personale*

1. La dotazione organica complessiva per profili e per livelli professionali del personale dell'Agenda è definita nella tabella A allegata al presente regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dei criteri di riduzione dell'organico previsti dall'articolo 2, comma 634 lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenda, ~~stabilito per profili e livelli professionali~~, si provvede, a norma dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'inquadramento, con apposite selezioni per titoli e colloquio, del personale in servizio anche a titolo precario, nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 14 comma 4, del presente regolamento. A tal fine le singole procedure di selezione saranno definite nei bandi relativi a ciascuna figura professionale in base a specifici requisiti e tenendo conto di tabelle di equiparazione di corrispondenza di profili tra il personale in servizio appartenente ai comparti scuola e ministeri e quello del comparto di inquadramento degli enti di ricerca.
3. Il Direttore dell'Agenda predispone i singoli bandi da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Alla copertura dei posti di organico del personale compreso nel comparto degli enti di ricerca rimasti disponibili, si provvede mediante le procedure di mobilità e, a regime, attraverso le ordinarie forme di reclutamento rispettivamente previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

5. Al termine delle procedure di selezione di cui al precedente comma 3, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza, ad esclusione di quelle del personale della scuola, e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
6. Al personale immesso nei ruoli dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.

### Articolo 11

#### *Vigilanza*

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza con le direttive di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca approva i bilanci e le relative variazioni, nonché i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità definite al comma 4.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 i bilanci preventivi e le relative variazioni e i rendiconti generali dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

### Articolo 12

#### *Patrimonio e risorse finanziarie*

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
  - a) redditi del patrimonio;
  - b) contributo ordinario dello Stato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a favore dell'Agenzia a valere sulle disponibilità iscritte sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
  - c) eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
  - d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Agenzia.
2. L'Agenzia subentra nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso ai soppressi INDIRE e IRRE. I beni immobili sono destinati, prioritariamente e in caso di comprovato risparmio di spesa, al funzionamento dei nuclei territoriali.

### Articolo 13

#### *Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

### Articolo 14

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è attivata la procedura di nomina del Direttore generale.
2. Con la nomina dei responsabili dei settori centrali decadono gli incarichi di direzione conferiti dai Commissari straordinari nominati con il D.P.C.M. 10 gennaio 2007.
3. Nell'ambito del nucleo allocato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia è prevista un'apposita sezione dotata di personale, nel numero fissato in occasione della ripartizione della dotazione organica, con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
4. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge primo luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal primo settembre 2010, rientrano in servizio presso le istituzioni scolastiche n. 69 unità di personale comandato o collocato fuori ruolo, da individuarsi nei nuclei territoriali dove prestano servizio più unità con la stessa qualifica o dove la dimensione della gestione finanziaria è minore, con particolare riferimento alle qualifiche dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi e tecnici.
5. Il restante personale rimasto in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino all'espletamento delle selezioni previste dall'articolo 11, comma 4, del presente regolamento.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

6. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia, all'atto dell'insediamento, verifica la coincidenza delle poste iniziali finanziarie e patrimoniali con le scritture contabili della gestione commissariale.

### Articolo 15 *Abrogazioni*

A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8 sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**TABELLA A**  
(articolo 11, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA

Dirigente Generale	1
Dirigente amministrativo	1
Ricercatore 1° livello	10
Tecnologo 1° livello	5
Ricercatore 2° livello	46
Tecnologo 2° livello	24
Ricercatore 3° livello	57
Tecnologo 3° livello	29
CTER	62
Funzionario di amministrazione V	1
Collaboratore di amministrazione VI	65
Collaboratore di amministrazione VII	1
TOTALE	302